

IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012



### **Decreto n. 807 del 7 Maggio 2015**

**Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) - Area A Nuove Chiese.  
Decreto di Esproprio dell'area privata sita nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al Foglio 30, mappale 1002 (ex mappale 866p).**

- Repertorio n. 363 del 07/05/2015 -

**Vista** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

**Visto** il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

**Visto** l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

**Visto**, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza successivo agli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Preso atto** che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Visto** in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

**Preso atto** che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

**Visto** il “Programma Operativo Municipi”, condiviso dal Comitato Istituzionale (istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012) ed approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 26 del 22 agosto 2012, successivamente integrato e rimodulato, da ultimo, con ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell’attività tecnica ed amministrativa dei Comuni;

**Rilevato** che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

**Preso atto** che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

**Considerato** che gli Edifici Municipali Temporanei (EMT), tra cui l'Area A Nuove Chiese, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici istituzionali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**Considerato altresì** che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, al fine di garantire la continuità nell'utilizzo dei municipi (sedi degli uffici o magazzini) per assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, nonché il futuro utilizzo delle stesse come aree di protezione civile, procedere all'esproprio della medesima area individuata nel presente provvedimento;

**Dato atto** che, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e dell'opera denominata Area A Nuove Chiese, le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento, e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo, laddove ultimati;

**Rilevato** che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2015, (Istanza inviata con nota CR/2014/45862 del 23/12/2014, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. 3140 del 23/01/2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

**Dato atto** che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante, così come quelle realizzate per l'area interessata dalla procedura EMT;

**Tenuto conto** che il comma 4 dell'art. 10, D.L. 83/2012, prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso delle aree in oggetto;

**Rilevato** che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

**Dato atto** che con decreto del Commissario Delegato n. 1054 del 16/10/2013 si è proceduto alla determinazione dell'indennità provvisoria, notificando successivamente la stessa indennità alla ditta interessata dal procedimento in oggetto, ex art. 20, comma 4, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii;

**Preso atto** che per la realizzazione delle Nuove Chiese, in sostituzione di quelle distrutte, gli interventi sono stati a carico della Diocesi o della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna;

**Rilevato** che il Sig. Anticati Aurelio, nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 19/10/1939, C.F. NTCRLA39R19C951J, residente in Via Paglierine n. 72, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), proprietario dell'immobile identificato al Catasto terreni del Comune di Concordia sulla Secchia (MO), Foglio 30, mappale 866, non ha dato alcun riscontro, decorso il termine di trenta giorni, alla notifica effettuata, ovvero ha esplicitamente rifiutato le indennità provvisorie così quantificate;

**Considerato** che a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennità provvisoria proposta e notificata alla ditta interessata deve pertanto ritenersi non concordata;

**Considerato** inoltre che a seguito dell'indennità provvisoria e/o di occupazione temporanea non concordata, l'autorità espropriante ha disposto, con decreto n. 1648 del 06 dicembre 2013, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della somma dovuta senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che l'autorità espropriante ha conseguentemente proceduto, con decreto n. 1648 del 06 dicembre 2013, alla liquidazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o occupazione temporanea, mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

**Considerato** che la Ditta proprietaria ha richiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine della determinazione, mediante terna peritale, dell'indennità di espropriazione ed occupazione, cosicché l'Autorità Espropriante provvederà all'eventuale liquidazione dell'indennità stessa, a seguito della pronuncia del collegio peritale, integrando quanto precedentemente depositato con decreto n. 1648 del 06 dicembre 2013 oppure liquidando direttamente al proprietario l'indennità dovuta in caso di accettazione;

**Dato atto** che a seguito di frazionamento, l'area identificata al Catasto terreni del Comune di Concordia (MO) al Foglio 30, mappale 866, è stata suddivisa nei mappali 1001 e 1002;

**Precisato** che quota parte della superficie immessa in possesso con l'originario mappale 866 non è utilizzata per la realizzazione dell'opera e pertanto è ricaduta, con il frazionamento succitato, nel mappale 1001 che non è oggetto di esproprio;

**Considerato** che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

#### **Visti:**

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di espropri";

**Richiamate** tutte le considerazioni espresse nelle premesse,

#### **DECRETA**

- 1) di dare atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area identificata catastalmente nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al Foglio 30, mappale 866, è stata suddivisa nei mappali 1001 e 1002;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo

agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Concordia sulla Secchia (MO), Foglio 30, Mappale 1002 di m<sup>2</sup> 2.423;
- 3) di dare atto che le suddette aree risultano ad oggi catastalmente intestate al Sig.:
- Anticati Aurelio, nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 19/10/1939, C.F. NTCRLA39R19C951J, residente in Via Paglierine n. 72, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), per la quota di 1/1;
- 4) di dare atto che, a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2), per il Sig. Anticati Aurelio si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità con il decreto del Commissario Delegato n. 1648 del 06 dicembre 2013. L'indennità di espropriazione base, per le aree in oggetto, ammonta a € 14.586,46 (diconsi Euro quattordicimilacinquecentottantasei/46), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché dell'indennità per l'occupazione temporanea;
- 5) di dare che la Ditta proprietaria ha richiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine della determinazione, mediante terna peritale, dell'indennità di espropriazione ed occupazione, cosicché l'Autorità Espropriante provvederà all'eventuale liquidazione dell'indennità stessa, a seguito della pronuncia del collegio peritale, integrando quanto precedentemente depositato con decreto n. 1648 del 06 dicembre 2013 oppure liquidando direttamente al proprietario l'indennità dovuta in caso di accettazione;
- 6) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di espropriazione sarà notificato ed eseguito;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
  - b) trascritto nei registri immobiliari;
  - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
  - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
  - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 8) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
- 9) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 – Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
- 10) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali

catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

- 11) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 7a) che precede, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 12) di dare atto che le spese di notifica risultano ricomprese nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 14) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna lì,

- 7 MAG. 2015

Stefano Bonaccini

